Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0211(COD)

03.11.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0368 – C9-0214/2023 – 2023/0211(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Fernando Navarrete Rojas

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2023)0368 – C9-0214/2023 – 2023/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0368),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0214/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 31 ottobre 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023[2],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) ***[inserire il***	(2) Il regolamento (UE) ***.../...***[+] istituisce

[1] GU C, C/2024/669, 12.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/669/oj
[2] GU C, C/2024/1584, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1584/oj.

riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final] relativo all'istituzione dell'euro digitale istituisce l'euro digitale e stabilisce norme a tale riguardo, concernenti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo utilizzo e le sue caratteristiche essenziali, con l'obiettivo di adattare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di assicurare il suo utilizzo come moneta unica.

l'euro digitale e stabilisce norme a tale riguardo, concernenti in particolare ***la sua emissione,*** il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo utilizzo e le sue caratteristiche essenziali, con l'obiettivo di adattare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di assicurare il suo utilizzo come moneta unica.

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento, a prescindere dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta, possano distribuire l'euro digitale e dunque esercitare la libera prestazione dei servizi nell'Unione. La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento contribuirebbe ***a un livello elevato di*** innovazione, faciliterebbe i pagamenti e aumenterebbe la concorrenza in tutta l'Unione ed è necessaria per salvaguardare l'integrità del mercato unico. Pertanto tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione dovrebbero poter distribuire servizi di pagamento in euro digitale, alle stesse condizioni, a persone fisiche o	(3) È essenziale garantire che tutti i prestatori di servizi di pagamento, a prescindere dal fatto che lo Stato membro in cui sono costituiti abbia o non abbia adottato l'euro come moneta, possano distribuire l'euro digitale e dunque esercitare la libera prestazione dei servizi nell'Unione. La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento contribuirebbe ***all'***innovazione, faciliterebbe i pagamenti e aumenterebbe la concorrenza in tutta l'Unione ed è necessaria per salvaguardare l'integrità del mercato unico. Pertanto tutti i prestatori di servizi di pagamento costituiti nell'Unione dovrebbero poter distribuire servizi di pagamento in euro digitale, alle stesse condizioni, a persone fisiche o giuridiche

giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, a persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, nonché ai visitatori nella zona euro. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter distribuire l'euro digitale anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica residente o stabilita negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e in altri paesi dello Spazio economico europeo o in paesi terzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento ***(UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***.

residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro, a persone fisiche o giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale ***o possedevano un dispositivo per l'euro digitale offline*** nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri, nonché ai visitatori nella zona euro***, conformemente a eventuali limitazioni specifiche stabilite in merito all'utilizzo dell'euro digitale a norma del regolamento .../...[+]. L'accesso al conferimento e al prelievo automatici di fondi per l'euro digitale online e il relativo utilizzo dovrebbero essere limitati nel caso dei visitatori***. I prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter distribuire l'euro digitale anche a qualsiasi altra persona fisica o giuridica residente o stabilita negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e in altri paesi dello Spazio economico europeo o in paesi terzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento ***.../...***[++].

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0212(COD)).***

[++] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è	(5) La prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è

l'euro dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di vigilanza applicate ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. A tal fine le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]***, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno – COM(2023) 366 final],*** e della direttiva (UE) ***2015/843[6], sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final],*** dovrebbero applicarsi alla vigilanza da parte delle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e quelle degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

l'euro dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di vigilanza applicate ai prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta è l'euro. A tal fine le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[5] e della direttiva (UE) ***2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[6]*** dovrebbero applicarsi alla vigilanza da parte delle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e quelle degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

---

[5] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

[6] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

---

[5] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35***, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj***).

[6] Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73***, ELI:***

http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Analogamente, come nel caso delle autorità competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro a norma del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***, le autorità competenti che, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, sono responsabili della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero anche cooperare con la Banca centrale europea al fine di vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***.	(6) Analogamente, come nel caso delle autorità competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro a norma del regolamento (UE) ***.../...***[+], le autorità competenti che, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, sono responsabili della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero anche cooperare con la Banca centrale europea al fine di vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al regolamento (UE) ***.../...***[++].

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0212(COD)).***

[++] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) In conformità dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. Poiché rappresenta una nuova forma di moneta di banca centrale avente corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato tra i fondi ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno - COM (2023) 366 final] che estende la definizione di fondi a tutte le forme di moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio. La stessa definizione di fondi dovrebbe essere inclusa nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione***.	(7) In conformità dell'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. Poiché rappresenta una nuova forma di moneta di banca centrale avente corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato tra i fondi ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno - COM (2023) 366 final] che estende la definizione di fondi a tutte le forme di moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio. La stessa definizione di fondi dovrebbe essere inclusa nel regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 bis]***.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1230/oj).***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un	(9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un

parere congiunto il ***[XX XX 2023]***,	parere congiunto il ***17 ottobre 2023***,
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli obblighi specifici che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro applicano in relazione all'euro digitale.	c) gli obblighi specifici che i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]*** stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro applicano in relazione all'euro digitale.
	_____
	[1 bis] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj) **.**
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": ***la forma*** digitale ***della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche,*** secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale –***	1. "euro digitale": ***l'euro*** digitale secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) ***.../...***[+];

COM(2023) 369 final];

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. "servizio di pagamento in euro digitale": un servizio di pagamento in euro digitale secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***;	3. "servizio di pagamento in euro digitale": un servizio di pagamento in euro digitale secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) ***.../...***[+];

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "visitatore": una persona fisica secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***;	5. "visitatore": una persona fisica secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) ***.../...***[+];

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del***

regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "Stato membro la cui moneta non è l'euro": uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***;	6. "Stato membro la cui moneta non è l'euro": uno Stato membro ***la cui moneta non è l'euro*** secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) ***.../...*** [+];

_____

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "dispositivo mobile": un dispositivo mobile secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***.	7. "dispositivo mobile": un dispositivo mobile secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 31), del regolamento (UE) ***.../...***[+].

_____

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... 2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono prestare servizi di pagamento in euro digitale a:	Nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono prestare ***i*** servizi di pagamento in euro digitale ***definiti all'allegato I del regolamento (UE) .../...***[+] ***per l'euro digitale offline e all'allegato II di tale regolamento per l'euro digitale online*** a:

_____

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0212(COD)).***

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale - COM(2023) 369 final]***;	d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE)***.../...***[+];

_____

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione europea, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale - COM(2023) 369 final]***.	e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione europea, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) ***.../...***[+].
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale online e il relativo utilizzo per gli utenti dell'euro digitale di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente articolo alle condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) .../...[+]***.***
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso al conferimento e al prelievo automatici di fondi per l'euro digitale online e il relativo utilizzo sono limitati nel caso degli utenti dell'euro digitale di cui al primo comma, lettera c).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le prescrizioni di cui all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) ***XX/XX relativo all'istituzione dell'euro digitale*** si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.	Le prescrizioni di cui all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 1, al capo V, all'articolo 18 e ai capi VII, VIII e IX del regolamento (UE) ***.../...***[+] si applicano ai prestatori di servizi di pagamento costituiti nel territorio degli Stati membri la cui moneta non è l'euro che prestano servizi di pagamento in euro digitale in conformità dell'articolo 1 del presente regolamento.
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le prescrizioni di cui all'articolo 33 del	Le prescrizioni di cui all'articolo 33 del

regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]*** si applicano ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.	regolamento (UE) ***.../...***+ si applicano ai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro.
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).
	Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In conformità dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione***, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	3. In conformità dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Fatto salvo l'articolo 37 del regolamento ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale –***	4. Fatto salvo l'articolo 37 del regolamento ***(UE) .../...***+, la direttiva (UE) 2015/849 e il regolamento (UE) ***2023/1113*** del Parlamento europeo e del Consiglio***[2 bis]***

COM(2023) 369 final], la direttiva (UE) 2015/849 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** e il regolamento (UE) ***2015/847*** del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi*** si applicano in relazione all'euro digitale.

si applicano in relazione all'euro digitale.

_____

+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

2 bis Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è	1. La direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta non è

l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***.	l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui ai capi IV, V, VI e VII del regolamento (UE) ***.../...***+.
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).
	Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La direttiva (UE) ***2015/843*** si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui al capo IX del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***.	2. La direttiva (UE) ***2015/849*** si applica alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti nonché al regime sanzionatorio e ai meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro in relazione all'euro digitale ai fini dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui al capo IX del regolamento (UE) ***.../...***+.
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).
	Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di vigilare sull'applicazione dei capi IV, V e VII del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale – COM(2023) 369 final]***, le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, cooperano con la Banca centrale europea.	Al fine di vigilare sull'applicazione dei capi IV, V e VII del regolamento (UE) ***.../...***[+], le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, cooperano***, se del caso,*** con la Banca centrale europea.
	_____
	+ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS …/… (2023/0212(COD)).

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1
Regolamento (UE) 2021/1230
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
All'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione,*** il punto 10) è sostituito ***come segue***: ***"***"fondi", moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale o moneta elettronica***"***.	All'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, il punto 10) è sostituito ***dal seguente***: "fondi", moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale o moneta elettronica.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il pacchetto moneta unica risponde alla crescente digitalizzazione dell'economia, in cui l'accesso al contante – attualmente l'unica forma di moneta unica a disposizione dei cittadini – è in calo. Il relatore sostiene questo pacchetto per garantire che l'euro, in tutte le sue forme, rimanga il fondamento di un'economia europea competitiva, innovativa, aperta e strategicamente autonoma. La moneta unica europea non è semplicemente un mezzo di pagamento: è un pilastro fondamentale dell'autonomia strategica dell'Unione.

Per garantire la continuità dell'accesso alla moneta della banca centrale nell'era digitale, dovrebbe essere introdotta una versione digitale della moneta unica, rafforzando nel contempo il diritto dei cittadini dell'UE di utilizzare il contante. L'Europa deve anche affrontare il problema della sua eccessiva dipendenza da prestatori di servizi di pagamento non europei. Per rafforzare l'autonomia strategica in un contesto di instabilità geopolitica è necessaria un'autentica risposta europea in materia di pagamenti.

Il relatore ritiene che lo scopo della presente proposta sia di definire tale risposta. Il relatore distingue chiaramente due forme digitali della moneta unica accessibili ai cittadini e alle imprese.

Da un lato, l'euro digitale offline è inteso come una *versione tokenizzata del contante*, non basato su conti, ma operante attraverso pagamenti "da dispositivo a dispositivo". Esso garantisce la riservatezza, la resilienza e l'accessibilità universale anche in caso di malfunzionamento o crisi della rete. Conservato e trasferito localmente su dispositivi sicuri, preserva il diritto dei cittadini di detenere moneta della banca centrale in ogni circostanza. In breve: contante digitale.

Dall'altro, l'euro digitale online è concepito come un *sistema basato su conti* che richiede un'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale gestita tramite la BCE. Per sua stessa natura, la forma online dell'euro digitale comporta rischi di disintermediazione bancaria, perdita di depositi, concorrenza diretta con le soluzioni di pagamento private e, in ultima analisi, un impatto negativo sulla capacità di finanziamento delle imprese e delle famiglie europee.

Attualmente, l'ecosistema europeo dei pagamenti funziona: i cittadini possono pagare comodamente, e il sistema è stabile. Non si tratta di una questione di funzionalità, bensì di dimensioni, portata e dipendenza. Da oltre vent'anni gli europei hanno una moneta unica, ma non dispongono di un sistema di pagamento paneuropeo. Molte transazioni dipendono ancora da prestatori non europei, il che espone l'Europa a rischi tecnologici e geopolitici. Le proposte della Commissione del 2023 miravano ad affrontare questo problema attraverso un euro digitale, ma da allora le iniziative private hanno compiuto progressi e le priorità dell'Europa sono cambiate.

Gli emendamenti del relatore offrono una risposta articolata, realistica e aggiornata. Si

propone di istituire un euro digitale offline, subordinando nel contempo la versione online all'assenza di una *soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea*, che dovrà essere verificata dalla Commissione mediante un esame di mercato una volta che la BCE avrà concluso il suo lavoro preparatorio sull'euro digitale offline.

Il relatore sottolinea il suo scetticismo nei confronti dell'esito dell'esame in questione, dal quale si attende una valutazione obiettiva della capacità del settore privato di operare a livello della zona euro nei pagamenti da persona a persona, nei punti vendita e nel commercio elettronico. È nell'interesse del relatore chiarire che la valutazione della Commissione non deve in alcun caso ritardare i lavori preparatori della BCE o il processo generale.

Questo approccio fornisce una risposta globale, proporzionata e basata su dati concreti, trovando un equilibrio tra la stabilità finanziaria e la competitività nel sistema dei pagamenti. Nell'ambito di tale quadro, l'euro digitale offline rappresenterebbe una risposta europea proporzionata, senza rischi per la stabilità finanziaria e garantirebbe la sovranità europea dei pagamenti, senza pregiudicare la possibilità che il settore privato possa colmare le lacune in termini di portata e dipendenza dell'ecosistema europeo dei pagamenti attraverso l'interoperabilità.

In conclusione, gli emendamenti del relatore all'istituzione dell'euro digitale sono formulati per garantire che l'euro digitale offline sia introdotto per affrontare la sfida della digitalizzazione dell'economia, mentre l'euro digitale online è subordinato all'assenza di una soluzione di pagamento al dettaglio privata paneuropea sovrana. Tale condizionalità garantisce che l'euro digitale funga da rete di sicurezza contro la frammentazione del mercato e non da ecosistema di pagamenti parallelo che impedisce alle soluzioni private di raggiungere dimensioni paneuropee o scoraggia l'innovazione continua.

Tale posizione non mette in alcun modo in discussione l'importanza di sviluppare l'euro digitale all'ingrosso, che il relatore sostiene fermamente quale mezzo più efficace per modernizzare il regolamento interbancario, migliorare l'efficienza transfrontaliera e rafforzare la trasmissione della politica monetaria in tutta la zona euro.

Tra l'altro, il relatore considera questo pacchetto come una visione coerente per il futuro della moneta in Europa, fondata su tre pilastri che si rafforzano a vicenda:

- salvaguardare l'universalità e l'accesso al contante,
- introdurre una forma digitale di moneta di banca centrale seguendo un approccio rapido ma prudente che fungerà anche da mezzo di pagamento, e
- permetterne la fornitura transfrontaliera in modo da rispettare le competenze e la sovranità degli Stati membri non appartenenti alla zona euro e dei paesi terzi e preservare l'integrità del mercato unico.

Il pacchetto moneta unica delinea la visione di un'Europa adattata all'era digitale e impegnata a favore della sua autonomia strategica attraverso l'apertura: Un'Europa leader nello sviluppo di capacità, sovranità e resilienza, non nella chiusura dei mercati.

Il relatore ritiene che il pacchetto costituisca una risposta unica e coerente a una duplice sfida: l'eccessiva dipendenza dell'Europa dai prestatori di servizi di pagamento non europei e la necessità di ancorare la sovranità monetaria a un mercato aperto, competitivo e innovativo per garantire che l'Europa disponga di una propria struttura portante in termini di resilienza dei pagamenti.

Essendo questo approccio al centro della proposta del relatore, quest'ultimo affronta anche diverse ulteriori preoccupazioni in merito alle norme, al quadro e agli aspetti operativi della legislazione.

Il relatore chiarisce il quadro in base al quale i prestatori di servizi di pagamento stabiliti e sottoposti a vigilanza nell'Unione possono distribuire l'euro digitale in linea con la direttiva (UE) 2015/2366. I prestatori di servizi di pagamento offrono servizi di pagamento in euro digitale online e offline a residenti e imprese negli Stati membri della zona euro, nonché a determinati utenti non residenti, a determinate condizioni.

All'euro digitale online e offline si applicano norme distinte. Per l'euro digitale online, i prestatori di servizi di pagamento devono permettere agli utenti di conferire e prelevare i fondi dei loro conti in euro digitale – manualmente o automaticamente – da o verso conti in euro non digitale, dispositivi offline o contante, entro limiti basati sulla stabilità finanziaria. Per l'euro digitale offline, i prestatori di servizi di pagamento forniscono funzionalità equivalenti attraverso dispositivi sicuri, permettendo agli utenti e agli esercenti di caricare o rimborsare saldi in linea con i requisiti di stabilità e antiriciclaggio.

Gli emendamenti istituiscono un meccanismo di prelievo automatico che collega ciascun conto online in euro digitale a un unico conto in euro non digitale designato dall'utente, garantendo il rispetto dei limiti di detenzione e la continuità dei pagamenti. L'euro digitale distribuito dai prestatori di servizi di pagamento è convertibile alla pari con altre forme di moneta denominata in euro, e gli utenti mantengono un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento e non con la BCE o le banche centrali nazionali. Gli utenti possono detenere uno o più conti online presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, e i prestatori devono mettere gratuitamente a disposizione del pubblico le informazioni sulle caratteristiche e sulle condizioni.

Il relatore introduce limiti di detenzione specifici per garantire che l'euro digitale funga da mezzo di pagamento e non possa trasformarsi in una riserva di valore. I limiti di detenzione, associati a meccanismi di conferimento e di prelievo di fondi, impediscono un accumulo eccessivo, permettendo nel contempo un uso quotidiano senza ostacoli e salvaguardando il ruolo di intermediazione del settore bancario e la stabilità finanziaria.

La fiducia dipende anche dall'equità. Il relatore stabilisce principi in materia di commissioni e spese per garantire che i prestatori di servizi di pagamento tenuti a distribuire l'euro digitale ricevano un'equa compensazione e che gli esercenti non siano sovraccaricati. Poiché al momento dell'emissione non vi saranno ancora informazioni sufficienti sui costi unitari medi o sul volume totale delle operazioni in euro digitale, sarà necessario un periodo di transizione. Durante tale periodo, le commissioni e le spese si baseranno su una *clausola secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato*, che garantirà un elevato grado di proporzionalità applicando criteri comparabili ai mezzi di pagamento esistenti a livello granulare.

Inoltre, il relatore suggerisce che, se dopo un periodo transitorio di dieci anni è dimostrato che un modello di compensazione basato sui costi garantisce costi inferiori e una maggiore efficienza e concorrenza nei mercati dei pagamenti e impedisce sovvenzioni incrociate tra i modelli di business degli esercenti o all'interno dell'ecosistema europeo dei pagamenti, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo quadro legislativo in materia di commissioni e spese per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale.

Il relatore sottolinea inoltre che i cittadini adotteranno l'euro digitale solo se proteggerà la privacy in modo altrettanto efficace quanto il contante protegge l'anonimato. I controlli in materia di AML/CFT si applicano a livello di utente non contrassegnando singole unità digitali, preservando in tal modo la fungibilità ed evitando una moneta programmabile o tracciabile. La BCE deve inoltre garantire che i livelli di frode e contraffazione rimangano al di sotto di quelli di strumenti comparabili. La tutela della vita privata, la sicurezza e la resilienza tecnologica devono pertanto essere obbligatoriamente integrate nella progettazione e non essere caratteristiche facoltative.

Le due proposte che l'accompagnano completano questo quadro. Il regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro garantisce l'accettazione universale e l'accesso al contante in proporzione alla domanda dei cittadini, garantendo l'inclusione finanziaria e la resilienza. Il suo coordinamento con il regolamento sull'euro digitale è essenziale per evitare qualsiasi percezione di sostituzione. Il regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale negli Stati membri non appartenenti alla zona euro fornisce la dimensione esterna, consentendo ai prestatori di servizi di pagamento di tali paesi di offrire servizi in euro digitale a condizione di rispettare le prerogative nazionali e l'integrità del mercato unico.

In sintesi, la proposta del relatore riconosce che la sovranità tecnologica in materia di pagamenti non può essere istituita per legge, ma deve derivare dalla concorrenza, dall'innovazione e dalla fiducia. Dando priorità alle infrastrutture private europee, il pacchetto moneta unica garantisce sia la stabilità dell'euro che la competitività dell'Europa. Esso modernizza la moneta unica senza trasformarla in un monopolio dei pagamenti pubblici.